



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO, DI PUBBLICO TRATTENIMENTO E SPETTACOLO

Approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 17 maggio 2010

Modificato con deliberazione consiliare n. 88 del 21 dicembre 2012

I N D I C E

TITOLO I – Norme Generali

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II – Allietamento nei pubblici esercizi

Art. 3 - Allietamento

Art. 4 - Regime degli orari delle attività di allietamento

Art. 5 - Sistema autorizzatorio dell'attività di allietamento

TITOLO III – Trattenimenti e spettacoli pubblici

Art. 6 - Trattenimento nei pubblici esercizi

Art. 7 - Sistema autorizzatorio del trattenimento nei pubblici esercizi

Art. 8 - Trattenimento occasionale e/o temporaneo in luoghi diversi dai pubblici esercizi e dagli esercizi di pubblico spettacolo o trattenimento

Art. 9 - Sistema autorizzatorio del trattenimento occasionale e/o temporaneo in luoghi diversi dai pubblici esercizi

Art. 10 - Trattenimento o spettacolo in esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento

Art. 11 - Sistema autorizzatorio del trattenimento o spettacolo in esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento

Art. 12 - Trattenimento a fini non imprenditoriali all'aperto

Art. 13 - Orari dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive e similari varie all'aperto

Art. 14 - Orari dei trattenimenti e spettacoli effettuati in esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento

Art. 15 - Orari dei festival, concerti e manifestazioni varie, con carattere di occasionalità e temporaneità, all'aperto

TITOLO IV – Attrezzature da trattenimento

Art. 16 - Attrezzature singole

TITOLO V – Norme finali e transitorie

Art. 17 - Applicabilità delle disposizioni in materia di inquinamento acustico

Art. 18 - Deroghe

Art. 19 - Sanzioni

Art. 20 - Norma transitoria

Art. 21 - Norma di rinvio

Art. 22 - Entrata in vigore

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento, emanato in base all'art. 117, comma 6, della Costituzione ed alla legge 5/6/2003 n. 131, disciplina le attività di allietamento, di trattenimento e di pubblico spettacolo nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento è adottato in esecuzione e attuazione degli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 (T.U.L.P.S.).

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**T.U.L.P.S.**”: il R.D. 18/6/1931 n. 773.
- b) per “**regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.**”: il R.D. 6/5/1940 n. 635.
- c) per “**allietamento**”: le attività svolte nei pubblici esercizi non sottoposte alla disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 68 e 80 del R.D. 18/6/1931 n. 773 (TULPS) e del D.M. 19/8/1996 ove complementari e sussidiarie all'attività di somministrazione.
Vi rientrano, ad esempio, l'utilizzo di apparecchi televisivi, impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke con impianto fisso utilizzabili da massimo due persone, impianti di diffusione stereo con amplificazione, le esecuzioni musicali dal vivo, se esercitate nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo art. 3.
- d) per “**pubblico trattenimento**” e “**pubblico spettacolo**”: le attività svolte nei pubblici esercizi o in altri luoghi sottoposte al regime autorizzatorio di cui agli articoli 68 o 69 e 80 del R.D. 18/6/1931 n. 773 (TULPS) e del D.M. 19/8/1996, come specificate ai successivi artt. 6, 8 e 10.
Vi rientrano, ad esempio, concerti musicali o canori, feste da ballo, esibizioni danzanti, teatrali, cabaret e simili ovvero l'utilizzo di apparecchi televisivi, impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, impianti di diffusione stereo con amplificazione e l'ausilio di disc jockey, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, in pubblici esercizi qualora non strettamente complementari alla somministrazione od esercitate in sale appositamente allestite.
- e) per “**esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento**”: locali sottoposti alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e deputati ad attività di divertimento, distrazioni, amenità intenzionalmente offerte al pubblico.
- f) per “**trattenimento mediante installazione di singole attrezzature**”: le attività svolte ricorrendo alle attrezzature iscritte nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18/3/1968 n.337, in particolare quelle individuate nella sezione I di detto elenco.
- g) per “**pubblici esercizi**”: gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande come definiti dalla legge 25/8/1991 n. 287.
- h) per “**comunicazione**”: notizia al Comune, nei casi e nelle forme previsti dal presente regolamento, dell'inizio dell'attività.
- i) per “**dichiarazione inizio attività**”: la dichiarazione presentata al Comune ai sensi dell'art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241, nei casi e nelle forme previsti dal presente regolamento.
- j) per “**domanda**”: la domanda presentata al Comune ai sensi dell'art. 20 della legge 7/8/1990 n. 241, nei casi e nelle forme previsti dal presente regolamento.

TITOLO II – ALLIETAMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI

ART. 3

Allietamento

1. L'allietamento è consentito purchè siano osservate le seguenti prescrizioni:

- a) l'iniziativa
 - deve avere carattere di complementarità e sussidiarietà all'attività principale;
 - non deve essere organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé;
 - deve essere esercitata senza fine di lucro diretto, cioè in modo tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'iniziativa stessa;
 - non deve esser aumentato il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a quello ordinariamente praticato;
- b) l'ingresso deve essere libero e gratuito: l'avventore deve poter accedere all'esercizio liberamente, che ci sia o no nello stesso una qualsiasi attività di intrattenimento;
- c) non è consentita l'emissione, per la fruizione dell'allietamento da parte della clientela, di un biglietto d'ingresso, prenotazione, tessera o simili;
- d) l'assetto ordinario del locale non deve essere modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'intrattenimento tali da trasformare lo stesso in luogo di pubblico spettacolo;
- e) l'allietamento deve svolgersi solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;
- f) nel locale non devono essere presenti spazi espressamente allestiti per attività di spettacolo e/o ballo quali piste da ballo, sedie disposte a platea, pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
- g) non deve essere data specifica pubblicità all'iniziativa;
- h) l'iniziativa non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

ART. 4

Regime degli orari delle attività di allietamento

1. Le attività di allietamento, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 18, punto 1., sono consentite con le seguenti modalità:
 - a) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili all'interno del locale: in corrispondenza dell'orario di apertura del pubblico esercizio purchè i suoni non siano udibili all'esterno e nelle abitazioni limitrofe;
 - b) esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo all'interno del locale effettuate con un solo strumento e senza amplificazione purchè i suoni non siano udibili all'esterno e nelle abitazioni limitrofe:
 - dalle ore 10,00 alle ore 24,00 per un massimo di quattro ore giornaliere;
 - c) apparecchi di karaoke con impianto fisso utilizzabili da massimo due persone, impianti di diffusione stereo con amplificazione, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo all'interno del locale purchè i suoni non siano udibili all'esterno e nelle abitazione limitrofe:
 - in corrispondenza dell'orario di apertura del pubblico esercizio, previa presentazione di valutazione d'impatto acustico;
 - d) apparecchi di karaoke con impianto fisso utilizzabili da massimo due persone, impianti di diffusione stereo con amplificazione, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'esterno del locale, su area privata di pertinenza o su suolo pubblico avuto in concessione, ovvero all'interno qualora le porte e finestre siano aperte, per non più di due giorni consecutivi e di tre giorni a settimana per un massimo di 4 ore giornaliere e per non più di 6 giornate nell'arco dello stesso mese previa presentazione di autocertificazione o certificazione fonometrica di un tecnico in acustica attestante il rispetto dei valori limite di accettabilità di immissione sonora previsti dalla normativa vigente in materia:
 - nel periodo dal 15 marzo al 14 giugno e dal 16 settembre al 15 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,30;
 - nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00 nei giorni dalla domenica al giovedì e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,30 nei giorni del venerdì e sabato.

2. Non possono essere effettuate attività concomitanti di allietamento di cui al punto 1. lettera d) in locali di pubblico esercizio distanti fra loro fino a mt. 100 in linea d'aria. In tal caso il limite massimo delle 6 giornate mensili è riferito all'insieme di detti esercizi.
L'attività potrà essere svolta secondo una turnazione mensile programmata tra gli esercenti stessi o, in difetto, dall'Amministrazione che procederà con criterio di alternanza, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

ART. 5

Comunicazione dell'allietamento

1. L'attività di allietamento di cui all'art. 3 è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio, nei limiti di cui all'art. 4.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere b, c, d, del presente Regolamento, il titolare dovrà produrre al Comune di Orvieto – Ufficio Attività Produttive comunicazione nella quale dovrà essere specificato:
 - la tipologia dell'allietamento;
 - l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 3;
 - le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa.La medesima dovrà essere corredata da:
 - copia di un documento in corso di validità;
 - nulla-osta S.I.A.E.-
3. Per le attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. a del presente Regolamento, il titolare dovrà produrre al Comune di Orvieto - Ufficio Attività Produttive, comunicazione con contenente autocertificazione dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 3.
4. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento ed a tutela del pubblico interesse, il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente può chiedere all'interessato integrazioni e/o precisazioni nonché disporre il differimento e/o la modifica dello svolgimento di ognuna delle iniziative.
5. In sede di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, l'Autorità procedente avrà cura di stilare dettagliato processo verbale, nel quale indicare analiticamente le prescrizioni che si ritengono violate, le norme di riferimento, le condotte commissive o omissive rilevate, le relative cause della violazione, le identità dei trasgressori e degli eventuali soggetti che abbiano avanzato eventuale segnalazione;
5. Nel caso che l'attività di allietamento non soddisfi ovvero violi le prescrizioni di cui all'art. 3, ne è disposta la cessazione immediata.”

TITOLO III – TRATTENIMENTI E SPETTACOLI PUBBLICI

ART. 6

Trattenimento nei pubblici esercizi

1. Il trattenimento nei pubblici esercizi è consentito se sono osservate le prescrizioni contenute nel presente articolo oltre quelle stabilite dalle vigenti disposizioni di settore.
2. Fermo quanto definito nel precedente art. 2, è considerata trattenimento l'attività posta in essere dal titolare del pubblico esercizio quando l'iniziativa configura in concreto una delle tipologie contemplate dagli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., in special modo se è accompagnata anche da una sola delle seguenti condizioni:
 - a) è emesso, al fine di consentire alla clientela l'accesso, un biglietto d'ingresso, tessera o simili;
 - b) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio è aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
 - c) l'assetto ordinario dei locali è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'evento, al fine di trasformarlo in luogo di pubblico spettacolo;
 - d) sono approntate pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
 - e) è data pubblicità specifica al trattenimento;
 - f) le modalità dell'attività non sono quelle dell' "allietamento" di cui all'art. 3.

3. L'esercizio di trattenimento comporta l'obbligo della licenza prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.

ART. 7

Sistema autorizzatorio del trattenimento nei pubblici esercizi

1. L'attività di trattenimento di cui all'art. 6 è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio.
 2. Per l'esercizio della attività, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione prevista dagli articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., dovrà essere prodotta al Comune di Orvieto Ufficio Attività Produttive:
 - a.) Qualora il titolare del pubblico esercizio sia già in possesso della dichiarazione di agibilità del locale prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.:
 - domanda ai sensi dell'art. 20 della legge 241/90 secondo l'apposito modello allegato al presente regolamento nella quale dovrà essere specificato:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione di pubblico esercizio ed il codice fiscale;
 - la tipologia del trattenimento, il numero e le giornate degli eventi ai sensi dell'art. 116 del Regolamento T.U.L.P.S.;
 - la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;
 - la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
 - di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
 - La medesima dovrà essere corredata da:
 - dichiarazione di agibilità del locale ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;
 - certificato di prevenzione incendi, per locali con capienza superiore a 100 persone,
 - copia di un documento in corso di validità;
 - nulla osta SIAE
 - b.) Qualora il titolare del pubblico esercizio non sia già in possesso della dichiarazione di agibilità del locale prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.:
 - domanda ai sensi dell'art. 20 della legge 241/90 secondo l'apposito modello allegato al presente regolamento nella quale dovrà essere specificato:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione di pubblico esercizio ed il codice fiscale;
 - la tipologia del trattenimento, il numero e le giornate degli eventi ai sensi dell'art. 116 del Regolamento T.U.L.P.S.;
 - la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
 - di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
 - La medesima dovrà essere corredata da:
 - certificato di prevenzione incendi, per locali con capienza superiore a 100 persone,
 - copia di un documento in corso di validità;
 - nulla osta SIAE.
- Ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di agibilità del locale dovrà essere presentata:
- per locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone:
 - domanda secondo le modalità indicate all'art. 15 del Regolamento di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegata al regolamento medesimo.
 - per locali con capienza complessiva superiore a 200 e fino a 5.000 persone:

- domanda secondo le modalità indicate all'art. 19 del Regolamento di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegata al regolamento medesimo.

Il termine per la formazione del silenzio assenso decorre dalla data di ottenimento della dichiarazione di agibilità.

ART. 8

Trattenimento occasionale e/o temporaneo in luoghi diversi dai pubblici esercizi e dagli esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento

1. Il trattenimento in luoghi diversi dai pubblici esercizi e dagli esercizi di pubblico spettacolo è soggetto ad autorizzazione previa, se necessario, concessione di suolo pubblico.
2. La Giunta Municipale individua le aree del territorio comunale in cui non è consentito l'esercizio della attività.
3. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento del trattenimento, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.

ART. 9

Sistema autorizzatorio del trattenimento occasionale e/o temporaneo in luoghi diversi dai pubblici esercizi e dagli esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento occasionale e/o temporaneo è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sopra citata, dovrà essere prodotta al Comune Ufficio Attività Produttive:

a.) Qualora il locale sia stato dichiarato agibile ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.:

- domanda ai sensi dell'art. 20 della legge 241/90 secondo l'apposito modello allegato al presente regolamento nella quale dovrà essere specificato:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici del richiedente ed il codice fiscale;
 - la tipologia del trattenimento, il numero e le giornate degli eventi ai sensi dell'art. 116 del Regolamento T.U.L.P.S.;
 - la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;
 - la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
 - di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;

La medesima dovrà essere corredata da:

- dichiarazione di agibilità del locale ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- certificato di prevenzione incendi, per locali con capienza superiore a 100 persone;
- copia di un documento in corso di validità;
- nulla osta SIAE.

b.) Qualora il locale non sia stato dichiarato agibile ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.:

- domanda ai sensi dell'art. 20 della legge 241/90 secondo l'apposito modello allegato al presente regolamento nella quale dovrà essere specificato:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici del richiedente ed il codice fiscale;
 - la tipologia del trattenimento, il numero e le giornate degli eventi ai sensi dell'art. 116 del Regolamento T.U.L.P.S.;
 - la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;

- di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;

La medesima dovrà essere corredata da:

- certificato di prevenzione incendi, per locali con capienza superiore a 100 persone;
- copia di un documento in corso di validità;
- nulla osta SIAE.

Ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di agibilità del locale ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata:

- per locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone:
 - domanda secondo le modalità indicate all'art. 15 del Regolamento di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegata al regolamento medesimo.
- per locali con capienza complessiva superiore a 200 e fino a 5.000 persone:
 - domanda secondo le modalità indicate all'art. 19 del Regolamento di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegata al regolamento medesimo.

Il termine del silenzio assenso decorre dalla data di ottenimento della dichiarazione di agibilità.

ART. 10

Trattenimento o spettacolo in esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento

1. E' soggetto alle norme del presente regolamento lo svolgimento dei seguenti trattenimenti o spettacoli:
 - sale da discoteche,
 - sale cinematografiche
 - sale da ballo o trattenimenti danzanti
 - sale per night club
 - sale per trattenimenti orchestrali
 - sale per spettacoli teatrali o arte varia.

ART. 11

Sistema autorizzatorio del trattenimento o spettacolo in esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento

1. L'esercizio della attività di trattenimento o spettacolo, qualora indetti nell'ambito di una vera e propria attività imprenditoriale, è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 68 e 80 del T.U.L.P.S.
2. Per l'esercizio della attività, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall' articolo 68 del T.U.L.P.S., dovrà essere prodotta al Comune di Orvieto Ufficio Attività Produttive:
 - a.) Qualora il richiedente sia già in possesso della dichiarazione di agibilità del locale prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.:
 - domanda ai sensi dell'art. 20 della legge 241/90 secondo l'apposito modello allegato al presente regolamento nella quale dovrà essere specificato:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici del richiedente ed il codice fiscale;
 - la tipologia del trattenimento;
 - l'orario di apertura del locale;
 - la posizione riguardo l'osservanza dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;
 - la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;

- di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;

La medesima dovrà essere corredata da:

- dichiarazione di agibilità del locale ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- certificato di prevenzione incendi, per locali con capienza superiore a 100 persone,
- copia di un documento in corso di validità;
- nulla osta SIAE

b.) Qualora il richiedente non sia già in possesso della dichiarazione di agibilità del locale prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.:

- domanda ai sensi dell'art. 20 della legge 241/90 secondo l'apposito modello allegato al presente regolamento nella quale dovrà essere specificato:

- la ragione sociale, i dati anagrafici del richiedente ed il codice fiscale;
- la tipologia del trattenimento;
- l'orario di apertura del locale;
- la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
- di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;

La medesima dovrà essere corredata da:

- certificato di prevenzione incendi, per locali con capienza superiore a 100 persone,
- copia di un documento in corso di validità;
- nulla osta SIAE.

Ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di agibilità del locale dovrà essere presentata:

- per locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone:
 - domanda secondo le modalità indicate all'art. 15 del Regolamento di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegata al regolamento medesimo.
- per locali con capienza complessiva superiore a 200 e fino a 5.000 persone:
 - domanda secondo le modalità indicate all'art. 19 del Regolamento di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegata al regolamento medesimo.

Il termine del silenzio assenso decorre dalla data di ottenimento della dichiarazione di agibilità.

ART. 12

Trattenimento a fini non imprenditoriali in aree all'aperto

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento organizzato a fini non imprenditoriali da enti pubblici, enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, da partiti o movimenti politici, in occasione di manifestazioni, feste, sagre o fiere locali, in vie, piazze o altre aree pubbliche o private all'aperto purchè:
 - non delimitate da nessuna recinzione, come fioriere transenne etc., che possa precludere il libero transito degli astanti;
 - prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, come tribune etc.;
 - prive di apparecchiature o strutture quali palchi o pedane per artisti di altezza superiore a mt. 0,80 e con attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora installate in aree non accessibili al pubblico, non è assoggettato all'art. 68 del T.U.L.P.S.-
2. L'esercizio dell'attività è, comunque, soggetta a comunicazione.

3. La comunicazione deve essere presentata, perentoriamente, almeno quindici giorni prima della manifestazione, secondo l'apposito modello allegato al presente regolamento.
4. Nella comunicazione devono essere indicati:
 - denominazione, sede legale, codice fiscale dell'ente/associazione/comitato/partito politico promotore;
 - dati anagrafici, qualifica e codice fiscale del richiedente;
 - la tipologia del trattenimento, il numero, le giornate e gli orari degli eventi;
 - l'ubicazione del trattenimento;
 La medesima dovrà essere corredata da:
 - documentazione prevista dall'art. 2. punto 22.2 del Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
 - copia di un documento in corso di validità;
 - nulla osta SIAE.
5. Qualora non ricorrano le condizioni indicate al punto 1. in relazione all'assetto delle aree di svolgimento delle manifestazioni, dovrà essere acquisita la dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
6. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi del presente regolamento.

ART. 13

Orari dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive e similari varie all'aperto

1. Le attività teatrali e cinematografiche all'aperto non possono protrarsi oltre le ore 01,00.
2. Le attività sportive all'aperto non possono protrarsi oltre le ore 24,00.
3. E' fatto obbligo di indicare mediante cartello l'orario di inizio delle rappresentazioni ed eventuali giorni di chiusura.

ART. 14

Orari dei trattenimenti e spettacoli effettuati in esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento

1. Il presente articolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di trattenimento e svago.
2. Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio nel rispetto dei limiti e delle modalità seguenti:
 - per gli esercizi ubicati nel centro storico o nelle zone a destinazione urbanistica prevalentemente abitativa, così come individuati dal P.R.G. adottato dal Comune, al fine di tutelare il riposo e la quiete dei residenti, devono osservare un orario massimo di 12 ore giornaliere nell'ambito della seguente fascia:
Apertura: ore 09,00
Chiusura: ore 03,00
con interruzione obbligatoria dalle ore 13,30 alle ore 16,30.
 - per gli esercizi ubicati nelle zone a destinazione urbanistica non prevalentemente abitativa, così come individuate dal P.R.G. adottato dal Comune, devono osservare un orario massimo di 14 ore giornaliere nell'ambito della seguente fascia:
Apertura: ore 09,00
Chiusura: ore 05,00.
3. E' data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l'orario di chiusura fino ad un massimo di un'ora nelle notti del giovedì e sabato dell'ultima settimana di Carnevale e di San Silvestro.
4. E' fatto obbligo agli esercenti di indicare mediante cartello, ben visibile, l'orario di apertura e gli eventuali giorni di chiusura dell'esercizio.
5. Ai sensi dell'art. 186 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. con l'orario di chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

6. Il Sindaco, per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di disturbo della quiete pubblica, indotto dall'esercizio o dai suoi avventori, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può, con apposita ordinanza, ridurre l'orario di apertura scelto dall'esercente per un periodo anche indeterminato, fatto salvo il limite giornaliero consentito.
7. Il Sindaco, per le stesse motivazioni di cui sopra, può imporre restrizioni all'orario di apertura anticipandone la chiusura.

ART. 15

Orari dei festival, concerti e manifestazioni varie, con carattere di occasionalità e temporaneità, all'aperto

1. Gli orari dei festival, concerti e manifestazioni varie all'aperto occasionalmente organizzate nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive, ricreative e simili da enti pubblici o religiosi, associazioni, comitati ovvero da soggetti privati ai quali il Comune abbia concesso il patrocinio, saranno di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione e riportati negli atti autorizzatori, se necessari.

TITOLO IV – ATTREZZATURE DA TRATTENIMENTO

ART. 16

Attrezzature singole

1. L'esercizio di trattenimento mediante l'installazione di singole attrezzature iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337 è soggetto a dichiarazione d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 nel caso in cui l'attività non sia esercitata direttamente da titolare di esercizio pubblico o commerciale.
2. Nella dichiarazione di inizio di attività, da presentare secondo il modello allegato al presente regolamento, devono essere indicati:
 - la ragione sociale, sede e codice fiscale, dati anagrafici ed eventuale qualifica del richiedente;
 - la tipologia del trattenimento, il numero di iscrizione della attrezzatura nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/1968;
 - il periodo ed il luogo dell'installazione;
 - titolo di disponibilità dell'area/locale ove è installata l'attrezzatura;
 - la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
 - di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.;
 - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
 - dichiarazione di aver osservato tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e di aver adottato tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.La medesima dovrà essere corredata da:
 - copia di un documento in corso di validità;
 - nulla osta S.I.A.E., ove previsto.
3. Ogni eventuale modifica del parco attrezzature dovrà essere comunicata al Comune.
4. Nel caso in cui l'installazione delle attrezzature è disposta direttamente da titolare di esercizio pubblico o commerciale, l'attrazione è considerata allietamento.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 17

Applicabilità delle disposizioni in materia di inquinamento acustico

1. In materia di inquinamento acustico è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, ivi compresa l'autorizzazione preventiva per attività a carattere temporaneo prevista dall'art. 15 del Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002 n. 8 – Disposizioni per il

contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico 13 agosto 2004 n. 1, in quanto applicabile, da richiedere all'Ufficio Ambiente del Comune.

2. In ogni caso l'esercente le attività di cui al presente regolamento deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

ART. 18

Deroghe

1. Alla disciplina di cui all'art. 4 possono essere concesse deroghe in occasione delle festività natalizie e pasquali, negli ultimi sette giorni del carnevale, nel ferragosto nonché nelle festività locali e in occasione di manifestazioni di notevole rilevanza per la promozione turistica ed economica della città.
2. Alla disciplina di cui all'art. 14 possono essere concesse deroghe in occasione di manifestazioni di notevole rilevanza per la promozione turistica ed economica della città.

ART. 19

Sanzioni

1. Rimangono ferme, in materia di trattenimenti, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
In via residuale si fa rinvio all'art. 7 bis del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267

ART. 20

Norma transitoria

1. Gli esercizi già in attività dovranno uniformarsi alla normativa dettata dal presente regolamento entro un mese dalla data di efficacia del medesimo. In difetto, le relative autorizzazioni saranno revocate.

ART. 21

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore ed al R.D. 18/6/1931 n. 773 ed al relativo regolamento di esecuzione R.D. 6/5/1940 n. 635.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento che riguardano gli orari dei pubblici esercizi hanno valore di indirizzo al Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267.

ART. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.